

Disegno di

LEGGE

edilizia cantonale; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 3 novembre 2003 presentata nella forma elaborata da Armando Boneff, Manuele Bertoli, Moreno Colombo, Alex Pedrazzini e cofirmatari;
- visto il messaggio 5 maggio 2004 n. 5516 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 15 settembre 2004 n. 5516 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 è modificata come segue:

Art. 30

Misure a favore dei disabili

¹L'accesso a edifici e impianti destinati al pubblico di proprietà di Cantoni, Comuni e di altri Enti preposti a compiti cantonali o comunali deve essere garantito ai disabili per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico.

²Nella costruzione, come pure negli ampliamenti o trasformazioni di una certa importanza, di edifici e impianti privati accessibili al pubblico, deve essere tenuto conto dei bisogni dei disabili per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico.

³Sono determinanti le prescrizioni tecniche emanate dalla Società Svizzera degli Ingegneri e degli Architetti (SIA).

⁴La concessione dei sussidi può essere subordinata all'adozione di adeguati provvedimenti a favore dei disabili, indipendentemente dall'uso pubblico o privato delle costruzioni e degli impianti.

Art. 55

Le condizioni fissate dall'art. 30 cpv. 1 dovranno essere adempiute al più tardi 7 anni dopo l'entrata in vigore della norma.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.